

I chiarimenti delle Entrate. Possibile anche chiedere il rimborso entro 48 mesi dal saldo

Tremonti ter ai supplementari

Dichiarazione integrativa se c'è cumulabilità con altri bonus

Luca De Stefano
Se prendiamo in considerazione i casi di avvisi della Tremonti ter nella dichiarazione dei redditi, in attesa di via libera del cumulo con altre agevolazioni, una volta definita positivamente la cumulabilità da parte degli organi competenti è possibile fruire dell'agevolazione, presentando una dichiarazione integrativa, ovvero successivamente presentando un'istanza di rimborso. Il chiarimento è arrivato infatti dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione 132 del 20 dicembre 2010.

La normativa che ha introdotto l'agevolazione non reca alcuna disposizione generale di incumulabilità del beneficio con altre agevolazioni. Secondo la circolare 4888 del 2009, n. 44/E, quindi, la Tremonti ter è cumulabile con altre misure di favore, a patto che le norme relative a queste ultime non dispongano diversamente, «alla stregua di valutazioni che rientrano nella competenza degli organi eroganti».

Nell'istanza di interpello della risoluzione 20 dicembre 2010, n. 132/E, è stato chiesto se, a seguito della decisione in favore dell'interpelle, il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in cui la deduzione avrebbe dovuto essere operata, ovvero successivamente presentando un'istanza di rimborso. Il chiarimento è arrivato infatti dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione 132 del 20 dicembre 2010.

La normativa che ha introdotto l'agevolazione non reca alcuna disposizione generale di incumulabilità del beneficio con altre agevolazioni. Secondo la circolare 4888 del 2009, n. 44/E, quindi, la Tremonti ter è cumulabile con altre misure di favore, a patto che le norme relative a queste ultime non dispongano diversamente, «alla stregua di valutazioni che rientrano nella competenza degli organi eroganti».

In queste ipotesi, l'integrativa corregge errori od omissioni relativi a «elementi funzionali alla determinazione del reddito imponibile» e non modifica «scelte più o meno favorevoli».

Secondo l'Agenzia, quindi, la mancata indicazione della Tremonti-ter non pregiudica la «possibilità di avvalersi di tale deduzione in sede di dichiarazione integrativa». Considerando che l'articolo 2, comma 7 del Dpr 322/1998 prevede che siano «considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del ter-

mineo del 30 settembre (salva l'applicazione delle sanzioni), le imprese che hanno presentato, o presentano entro il 29 dicembre 2010, il modello Unico 2010, relativo al 2009, senza indicare la Tremonti ter per i motivati, possono utilizzare lo strumento della dichiarazione integrativa a favore, al fine di avvalersi dell'agevolazione. La presentazione di questo modello va effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in cui la deduzione avrebbe dovuto essere operata. Successivamente a questo termine, la maggiore imposta versata nel periodo di imposta nel quale non è stata indicata la variazione in diminuzione relativa alla Tremonti ter può essere richiesta a rimborso entro 48 mesi dal termine per il pagamento del saldo di imposta (articolo 38 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602).

Risoluzione. Le percentuali di ammortamento

Sul noleggio decide l'utilizzatore

Le percentuali di ammortamento dei beni dati in noleggio nello stesso settore di attività non sono quelle del proprietario del bene, come invece accade per i beni dati in locazione o in comodato, ma sono quelle relative all'attività dell'utilizzatore, in quanto solo in questo modo il valore netto contabile può considerare l'effettivo deperimento del bene. Questo è il chiarimento fornito dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione 20

diciembre 2010, n. 132/E. In generale, vanno ammortizzati fiscalmente anche i beni concessi in locazione o in comodato a terzi, a patto che persista la loro strumentalità. Ad esempio, con la risoluzione 5 gennaio 1981, prot. n. 9/320, è stato trattato il caso del silos, di proprietà delle ditte produttrici di alimenti zootecnici, collocati presso i clienti, e ritenuti di loro proprietà.

Per individuare i corretti coefficienti di ammortamento applicabili generalmente, si deve far riferimento all'attività esercitata dal locatore o comodatario e non al settore di attività in cui il locatario/comodatario utilizza il bene. Nella risoluzione 6/2004, infatti, è stato chiarito che il coefficiente di ammortamento degli immobili strumentali per natura, di proprietà di società immobiliari,

è individuato al punto 2, altre attività della sezione attività non precedentemente specificate, del decreto ministeriale 31 dicembre 1988. Va considerata, quindi, la «strumentalità oggettiva che caratterizza il bene», a prescindere dal suo effettivo utilizzo da parte del possessore o dalla sua eventuale locazione a terzi, operanti in un diverso settore di attività. Nella risoluzione di ieri, però, l'Agenzia ha sostenuto che la regola generale, che prevede l'applicazione dei coefficienti di ammortamento relativi all'attività esercitata dal locatore o comodatario, deve essere derogata nel caso delle imprese che operano nel settore

del noleggio, per le quali l'applicazione del coefficiente previsto per il gruppo residuale «Altre attività non precedentemente specificate» del Dm 31 dicembre 1988 non riflette l'effettivo deperimento del bene. In questi casi, le percentuali devono essere ricercate nel gruppo di attività dell'utilizzatore, in modo da dare una rappresentazione più realistica del deperimento fisico del bene. La deroga si applica solo se il bene viene impiegato per tutta la sua vita utile esclusivamente nel medesimo settore di attività, anche da parte di più utilizzatori.

Domande&Risposte

Le soluzioni ai quesiti dei lettori

Incentivi 2010 per l'impianto terminato entro l'anno

di Cristiano Dell'Oste

Meno dieci. Chi sta costruendo un impianto fotovoltaico ha ancora dieci giorni per finire i lavori e ottenere la tariffa del 2010, più ricca di quelle in vigore dall'anno prossimo. E la clausola di salvaguardia introdotta dal cosiddetto decreto "salva Alcoa", che è stata il leitmotiv del forum online abbinato alla guida pratica «Gli incentivi al fotovoltaico», in edicola con il Sole 24 Ore

di ieri. Gli impianti che beneficeranno di questa norma sono moltissimi - il Gse stima 1.000 MW di potenza complessiva - e non è difficile capire il perché: oltre ai ritardi legati all'installazione dei pannelli, la mancata entrata in esercizio della struttura potrebbe dipendere anche dalle lungaggini nella connessione alla rete elettrica. In un caso e nell'altro, se i lavori sono ultimati entro il 31 dicembre, si può prenotare per 20 anni l'incentivo "vecchia maniera", più elevato di circa il 15-20%

rispetto a quello del nuovo conto energia. L'unica condizione è che la conclusione dei lavori sia comunicata con le formalità richieste dalla normativa e che l'impianto entri poi in esercizio entro il 30 giugno 2011. Il ritardo può essere indurre qualche ritardatario a tentare furbiamente, ma la direzione operativa del Gse promette di tenere alta la guardia, con un programma di controlli e sopralluoghi. E sanzioni fino alla revoca degli incentivi.

Un altro chiarimento importante riguarda gli impianti che sono stati autorizzati con la Dia sulla base delle norme regionali di Puglia e Calabria dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale (sentenze 119/2010 e 124/2010). La legge "salva-Dia" (articolo 1-quadro della legge 129/2010) fa salvi questi impianti - evitando ai proprietari di rifare l'iter autorizzativo - purché entrino in esercizio entro il 10 gennaio 2011. Il termine, però, secondo le imprese è

troppo ravvicinato. Da qui la circolare emanata il 12 dicembre dal ministero dello Sviluppo economico, con cui si chiarisce che il termine di gennaio vale solo per la Dia non ancora perfezionata nei confronti del ministero delle Attività produttive della Consulta (ad esempio, perché non erano ancora decorsi i 30 giorni dalla loro presentazione). Per tutte le altre non ci sono problemi: l'iter autorizzativo è valido.

alla rete con obbligo di connessione di terzi è un'attività che svolgono i gestori di rete territorialmente competenti. Poiché l'incentivo viene erogato dal Gse per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio, non si ha possibilità di recuperare gli incentivi dalla data di ultimazione lavori.

La banca può pretendere garanzie oltre la tariffa

In primavera avverrà la ristrutturazione di un rustico e lo ipotizzavo di installare anche un impianto fotovoltaico da 4 kW, per cui ho un preventivo di 24mila euro circa. La banca, cui mi sono rivolto per finanziare anche la parte dei lavori di recupero per un importo di 75mila euro, mi chiede l'iscrizione di ipoteca sull'immobile: non dovrebbe bastare la cessione delle tariffe?

Con oltre 50 mila euro di finanziamento che riguardano non l'installazione dell'impianto fotovoltaico, ma opere di ristrutturazione, è ragionevole che la banca richieda ulteriori garanzie. Più in generale, è vero che ci sono banche che sulla carta propongono finanziamenti ad hoc per il fotovoltaico, ma in realtà pretendono comunque garanzie rispetto alla cessione del credito vantato nei confronti del Gse.

Moduli sul fienile non fanno un imprenditore

Un imprenditore agricolo realizza l'impianto fotovoltaico sul fienile e utilizza l'energia prodotta esclusivamente a fini privati ed è gestito con la modalità dello scambio sul posto. L'impianto fa assumere la qualifica di imprenditore commerciale?



Poiché l'impianto produce energia utilizzata esclusivamente a fini privati ed è gestito con la modalità dello scambio sul posto, ciò comporta che non vi sia cessione di energia elettrica prodotta dallo stesso. In assenza di attività di cessione, non sussistono i requisiti per l'assunzione della imprenditore commerciale.

Fine lavori asseverata da un tecnico

Non un impianto in costruzione che però molto probabilmente non farà in tempo a ultimare entro il 31 dicembre 2010. Ci sono deroghe per rientrare comunque negli incentivi del 2010 anche se l'impianto verrà terminato ed entrato in attività nel 2011.

Per usufruire degli incentivi 2010 è necessario che almeno l'installazione dell'impianto sia terminata entro il 31 dicembre di quest'anno. In seguito al Dl 105/2010 (cosiddetto "salva Alcoa") convertito con legge 129/2010, è stato stabilito che gli impianti terminati entro quest'anno - purché entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011 - fruiscono della tariffa incentivante 2010. L'effettiva conclusione dei lavori di installazione entro fine anno va comunicata, sempre entro il 31 dicembre, all'amministrazione competente a rilasciare l'autorizzazione, al gestore della rete locale e al Gse. La comunicazione di fine lavori deve essere asseverata da un tecnico abilitato che certifica anche che l'esecuzione dei lavori è avvenuta nel rispetto delle normative.

Pannelli nell'area di pertinenza al servizio dell'abitazione

Come si fa a stabilire se un impianto fotovoltaico è al servizio di un'abitazione? Sto pensando di installare in un terreno vicino a casa mio un impianto da 6 kW.

IL NUOVO CONTO ENERGIA



Le prime risposte

Pubblichiamo le prime risposte ai quesiti inviati dai lettori sulla guida pratica «Gli incentivi al fotovoltaico». Hanno risposto:
- la divisione operativa del Gse, Gestore servizi energetici;
- Silvio Rezzonico e Giovanni Tucci, Confagricoltori;
- Paolo Vignano e Anna Chiara Battaglia, fiscalisti, studio Macchi di Cellere Gargemini;
- Stefania Gorgione, avvocatessa esperta in diritto dell'ambiente e dell'energia, studio Ambientalex.

Da domani sul sito del Sole 24 Ore tutte le risposte ai quesiti sulla guida pratica «Gli incentivi al fotovoltaico»: www.ilsol24ore.com/fotovoltaico

su un terreno attiguo all'abitazione e la potenza assegnata calibrata per far fronte essenzialmente ai bisogni energetici di quest'ultima, l'impianto dovrebbe rientrare tra quelli posti a servizio dell'abitazione.

Moduli parzialmente integrati equiparati a quelli su edifici

Se dal 2011 viene meno la categoria degli impianti «parzialmente integrati», i moduli collocati sul tetto, ma a pochi centimetri dalla copertura, come saranno qualificati? D

Prevede tariffe incentivanti applicate a due tipologie di impianti fotovoltaici: impianti su edifici e altri impianti. Nel caso in cui i moduli siano collocati sul tetto, a pochi centimetri dalla copertura, rispettando i criteri tecnici previsti dall'allegato 3 del Dm 6 agosto 2010 e riportati nelle «Regole tecniche» predisposte dal Gse, la tariffa è quella prevista per impianti su edifici.

L'agevolazione si trasferisce assieme all'immobile

Ho installato un impianto in una casa dove vivo con mia moglie. Se mi dovesse succedere qualcosa gli incentivi vengono comunque riconosciuti ai miei eredi?

La cessione mortis causa (come la successione). In quest'ultimo caso, è consigliabile che gli eredi allineino alla comunicazione al Gse un certificato di morte.

In condominio serve la via libera dell'assemblea

Abito in un condominio di sei appartamenti. È obbligatorio ottenere la delibera positiva dell'assemblea condominiale per l'installazione o c'è un diritto all'installazione?



Secondo l'articolo 1102 del Codice civile (da correlarsi con il 1101) l'uso del tetto comune anche a proprio esclusivo vantaggio è possibile - anche senza assenso assembleare - a certe condizioni tra cui c'è quella di non impedire il "pari uso" da parte degli altri condomini. Secondo le interpretazioni dei giudici, in sostanza, bisognerà poter documentare che l'uso da parte di uno non impedisce l'uso, anche diverso, da parte di altri. Ora: un impianto fotovoltaico a servizio di un appartamento necessita in genere di spazi piuttosto ampi (a differenza, per esempio, dalle antenne) quindi è assai dubbio che possa essere esercitato senza assenti.

Ammortamento al 9% per le strutture a terra

L'ammortamento dei pannelli fotovoltaici avviene al 9%: anno anche per gli impianti installati a terra, in un terreno di proprietà della società che poi utilizzerà l'elettricità? Il coefficiente di ammortamento del bene di un impianto fotovoltaico è stato fissato nella misura del 9% dalla circolare 46/2007 dell'agenzia delle Entrate, ritenendo che le condizioni di utilizzo delle componenti dell'impianto fotovoltaico possano essere assimilate a quelle delle centrali termoelettriche. L'agenzia delle Entrate arriva a tale conclusione affermando che gli impianti fotovoltaici situati su terreno non costituiscono impianti insoffocati al suolo (da cui deriverebbe la necessità di attribuzione di rendita catastale) in quanto normalmente i moduli che li compongono possono essere rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro funzionalità.

L'allacciamento alla rete può richiedere sei mesi

Ho letto che alcune imprese hanno dovuto attendere sei mesi per l'allacciamento alla rete elettrica. Sono tempi normali? Gli incentivi non cessano in questo periodo possono essere recuperati oppure vanno perduti? I tempi per l'allacciamento alla rete elettrica sono individuati dalla delibera dell'Authority per l'Energia Arg/elt/10. Le tempistiche variano in base alla potenza nominale dell'impianto e al livello di tensione a cui l'impianto deve essere connesso. In caso di particolari criticità nei processi autorizzativi o in situazioni in cui è necessario effettuare rilevanti interventi sulla rete, i tempi possono arrivare anche a sei mesi. La connessione dell'impianto fotovoltaico